



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO SVILUPPO
DI STRATEGIE
DIGITALI

I EDIZIONE

Chi può partecipare

Imprese di tutti i settori con sede legale nella provincia di Cosenza.

Interventi ammissibili

- implementazione di corrette strategie di marketing digitale;
- promozione online in grado di ottimizzare la presenza dell'azienda sui propri canali di comunicazione digitale;
- visibilità dell'azienda all'interno dei Social Network;
- nuove soluzioni di vendita online
- realizzazione di App

Presentazione delle domande

Esclusivamente in modalità telematica su www.telemaco.it

Tempi e scadenze

Dalle ore 10:00 del 08/06/2023
Al 31/10/2023



DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 50.000

Risorse stanziare per l'iniziativa

€ 5.000

Importo massimo del contributo

50%

Contributo a fondo perduto



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI
ANNO 2023 - I EDIZIONE



BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI
ANNO 2023 - I EDIZIONE

Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 28 del 14.04.2023



Sommario

ARTICOLO 1 – FINALITÀ	5
ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE.....	5
ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI	8
ARTICOLO 4 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER	9
ARTICOLO 5 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI	9
ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA DI FORNITORI.....	10
ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI.....	10
ARTICOLO 8 – CUMULO	12
ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	12
ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE.....	14
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER.....	15
ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER.....	15
ARTICOLO 14 – CONTROLLI	17
ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER	17
ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17
ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY.....	17



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Cosenza, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, intende sostenere, all'interno del proprio territorio, la diffusione della "cultura digitale" supportando le MPMI nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing, quell'insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l'uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app, etc...).
2. Attraverso il presente bando, la Camera di Commercio si impegna supportare lo sviluppo ed il potenziamento del canale tradizionale di vendita attraverso strategie digitali; incentivare gli interventi in grado di migliorare la presenza online dell'azienda e di veicolare la propria clientela in un processo di fidelizzazione ed acquisto omnicanale, all'interno del quale la prospettiva del punto vendita fisico risulta ancora centrale benchè integrato con gli strumenti digitali.

Il bando, in particolare, intende sostenere le MPMI, che già realizzano vendita di beni o servizi attraverso punti vendita fisici o canali distributivi tradizionali, con contributi per gli investimenti volti a:

- Acquisire servizi finalizzati alla pianificazione ed implementazione di corrette strategie di marketing digitale;
- Implementare soluzioni tecniche ed azioni di promozione online in grado di ottimizzare la presenza dell'azienda sui propri canali di comunicazione digitale;
- Migliorare la visibilità dell'azienda all'interno dei Social Network;
- Favorire la presenza delle imprese sui marketplace/piattaforme di prenotazione internazionali per aumentare la visibilità della singola impresa e migliorare le proprie performance commerciali
- Adeguare il materiale di comunicazione necessario per presentare in maniera professionale il proprio catalogo prodotti su canali di vendita online
- Testare nuove soluzioni di vendita online messe a disposizione dalla diffusione sempre più rapida delle piattaforme social in ottica commerciale

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a Euro 50.000
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 1.000,00	euro 5.000,00

(*) *valore minimo del progetto presentato dall'impresa;*

¹ I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.



()** *non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.*

4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della **ritenuta d'acconto del 4%** ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

1. abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
2. realizzino la vendita di beni e servizi attraverso punti vendita fisici ed altri canali distributivi fisici;
3. siano titolari e proprietari dei canali digitali che saranno oggetto degli interventi di digital marketing previsti dalle attività progettuali, i canali digitali devono essere attinenti con l'attività di vendita realizzata in modo tradizionale;
4. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
5. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

6. non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'invalidità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

7. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal Responsabile del procedimento qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive
8. non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
9. non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
10. non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (liquidatorio e in continuità), amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o controllata del sovraindebitamento;
11. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale) e e 1408/2013 (De Minimis Agricoltura);
12. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
13. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
14. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.
15. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
16. non siano state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2020, 2021 e 2022, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad eccezione del “Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l'accesso al credito, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID – 19”. Ai fini della limitazione si terrà conto dell'anno di adozione del bando e non quello di liquidazione del contributo. Nel caso di ammissione a più bandi in corso edizione 2023 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per uno solo. Il diritto di opzione potrà quindi essere esercitato solo per i



bandi annualità 2023, mentre l'ammissione alla concessione a bandi annualità 2022, è causa di esclusione dal bando, sebbene non sia intervenuta ancora la liquidazione del contributo;

17. il titolare non sia anche socio amministratore di società di persone partecipanti al bando;
 18. il titolare non sia anche socio di maggioranza o amministratore di società partecipanti al bando;
 19. la maggioranza dei soci in caso di società non coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
 20. il socio di maggioranza non sia anche socio e/o amministratore di altra società partecipanti al bando;
 21. non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art 2359 del Codice civile, con imprese partecipanti al bando;
 22. non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;
 23. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1353;
 24. non avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario con altre società partecipanti al bando;
 25. abbiano preso visione del bando ed accettino le condizioni dello stesso, impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dal momento della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo.
 26. accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.
3. L'eventuale perdita dei requisiti prima dell'assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.
2. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:
 - fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



- attività che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari);

3. Sono escluse le imprese che sia state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2020, 2021 e 2022, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad eccezione del "Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l'accesso al credito, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID – 19". Ai fini della limitazione si terrà conto dell'anno di adozione del bando e non quello di liquidazione del contributo. Nel caso di ammissione a più bandi in corso edizione 2023 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per uno solo. Il diritto di opzione potrà quindi essere esercitato solo per i bandi annualità 2023, mentre l'ammissione alla concessione a bandi annualità 2022, è causa di esclusione dal bando, sebbene non sia intervenuta ancora la liquidazione del contributo

ARTICOLO 4 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo quella correttamente presentata e completa di tutta la documentazione.

ARTICOLO 5 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo e/o collegamento con l'impresa richiedente– ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁴ con l'impresa richiedente;
 - essere amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo;
 - essere parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado con soggetti che amministrano o gestiscono l'impresa richiedente;
 - essere associazioni non commerciali;
 - avere sede legale e/o secondaria, e/o operativa al medesimo domicilio dell'impresa partecipante;
 - non avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario con altre società partecipanti al bando;

⁴ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducono in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

3. Le autocertificazioni dei requisiti richiesti agli “ulteriori fornitori” previsti dall’articolo 6 del presente Bando per poter partecipare al bando, e cioè avere realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi analoghi alle imprese per la realizzazione di attività inerenti alle tipologie di spese ammissibili di cui al successivo articolo 7, saranno oggetto di verifica attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse nella fase istruttoria di concessione. Le imprese partecipanti al bando sono invitate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto. Si rammenta che tale autocertificazione dovrà essere prodotta solo nei casi strettamente previsti dall’articolo 6 del presente Bando.

4. In fase di rendicontazione sarà possibile effettuare il cambio fornitore esclusivamente per sopravvenute esigenze motivate, da dichiarare con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante con firma digitale, da inviare in allegato alla documentazione di rendicontazione. Alla richiesta di cambio fornitore dovrà essere allegato il preventivo del nuovo fornitore e l’eventuale modello “ulteriori fornitori” di cui al comma 3. Seguiranno, come sopra detto le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati.

5. Non sono ammesse in nessun caso variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda di concessione del contributo.

ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA DI FORNITORI

1. Ai fini del presente Bando, l’impresa dovrà avvalersi di uno o più fornitori tra i seguenti:

- start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager iscritti nell’albo degli esperti tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione/elenco-manager>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi analoghi presso almeno tre imprese differenti e che nessuna delle esperienze autocertificate riguardi l’impresa richiedente. Le tre attività per servizi dovranno riguardare la realizzazione di attività inerenti alle tipologie di spese ammissibili di cui al successivo articolo 7, saranno oggetto di verifica attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse nella fase istruttoria di concessione. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher;
- imprese proprietarie e/o concessionarie esclusive delle piattaforme di vendita e/o piattaforme social e prenotazione online, per le quali non è richiesta autocertificazione.

3. I fornitori dovranno comunque dichiarare l’eventuale regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:

- a. spese sostenute per la pianificazione ed implementazione di attività di
 - i. **Digital Marketing** volta a aumentare la visibilità dell’azienda a livello digitale sono considerate ammissibili le spese per: attività quali Content e Social Media marketing, Display Advertising, Email marketing, Couponing, Blogging.



- ii. interventi volti a migliorare il **posizionamento nei motori di ricerca** (es. SEO, SEM): spese sostenute per ottimizzare il sito web al fine di migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca (es. Google, Bing, etc...).
 - iii. **traduzioni in lingua estera** dei testi necessari per la predisposizione di schede prodotto per la pubblicazione online: spese sostenute per tradurre testi aziendali (profili aziendali, descrizioni dei prodotti, informazioni generali di vendita etc...) necessari alla pubblicazione all'interno di piattaforme di vendita/social commerce, comprese traduzioni relative al sito aziendale ed all'e-commerce proprietario.
- b. acquisto di servizi strumentali funzionali al miglioramento della presenza online dell'azienda dei processi di fidelizzazione dei clienti e dell'esperienza di acquisto omnicanale:
- i. **Realizzazione di sito web/sito e-commerce** sono considerate ammissibili le spese per predisposizione/aggiornamento del sito internet aziendale, acquisizione di strumenti per predisporre il proprio e-commerce aziendale (es. Magento, Prestashop...) nonché spese per Hosting e/o acquisizione di strumenti di client management;
 - ii. Campagne di **promozione sui principali motori di ricerca**, piattaforme social e marketplace: spese sostenute per realizzare delle campagne di advertising necessarie per migliorare la visibilità della propria presenza su motori di ricerca (es. Google Ads), piattaforme social (es. Facebook Ads) e/o marketplace (es. Amazon Advertising). Le spese potranno essere pianificate e gestite direttamente dall'azienda richiedente oppure la loro realizzazione potrà essere affidata ad una società esterna, in quest'ultimo caso il valore effettivo investito nell'acquisto della pubblicità non potrà essere inferiore al 70% del costo complessivo dell'attività;
 - iii. **Sviluppo di applicazioni mobile**
 - iv. **Foto/Video dei prodotti** aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio prodotti online: spese sostenute per realizzare shooting fotografici o video dei propri prodotti, da utilizzarsi online all'interno di piattaforme di vendita /social commerce.
 - v. **Live Streaming Commerce**: spese sostenute per organizzare e realizzare attività di Live Streaming Commerce (attività di vendita online in occasione di dirette streaming) sui canali online (quali ad es. Instagram, Facebook, Amazon Live, Taobao Live, we Chat, Lazada, etc...).
 - vi. **Canoni di inserimento e/o mantenimento su marketplace B2B, B2C e I2C**: spese per canoni di abbonamento sostenuti direttamente con le società titolari dei marketplace internazionali utilizzati per promuovere e vendere i propri prodotti online (es. Amazon, Alibaba, Ebay...). Solo per questa tipologia di spesa sarà ritenuta ammissibile la quota annuale del canone a condizione che almeno 6 mesi siano compresi nella durata del bando, alternativamente la spesa dovrà essere riparametrata sulla base delle tempistiche previste per le altre tipologie di spesa.

La Camera di Commercio di Cosenza elaborerà gratuitamente il report Cyber Exposure Index⁵ per le tutte le imprese ammesse a contributo. La Camera di Commercio concorderà con ciascuna impresa le tempistiche di erogazione di questo servizio.

⁵ Il Report, è uno strumento di prevenzione del rischio che verifica se i cybercriminali sono entrati in possesso di dati di una



2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a. trasporto, vitto e alloggio;
 - b. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale,
 - c. servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge (es. fatturazione elettronica, ecc.);
 - e. stampanti, spese relative all'acquisto di PC, smartphone tablet, strumentazione per la riproduzione di Video/foto/audio;
 - f. e-commerce privi di sistema di pagamento digitale (a titolo esemplificativo non sono ritenuti validi quali sistemi di pagamento i bonifici)
3. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 01/01/2023.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data prevista per la rendicontazione stabilita con la Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

particolare impresa e quali informazioni hanno a disposizione per poterla attaccare. Il servizio del valore commerciale di € 70 consente di ricevere 2 report elaborati entro sei mesi di distanza l'uno dall'altro, per un monitoraggio nel tempo dello stato di rischio, la verifica del dominio aziendale e di TUTTE le caselle di posta ad esso collegate, la consegna e lettura assistita dei risultati. Il primo report verrà consegnato successivamente alla concessione del contributo e prima della realizzazione degli investimenti. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili al seguente indirizzo web: <https://www.cybersecurity-pmi.infocamere.it/>

6

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10,00 del 08/06/2023 al 31/10/2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche;
3. La domanda dovrà inoltre contenere l’impegno del richiedente:
 - 3.1 fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
 - 3.2 presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
 - 3.3 a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito della iniziativa;
 - 3.4 la dichiarazione di conformità all’originale di tutti i documenti presentati.;
4. **A pena di esclusione**, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente **a pena di esclusione dal titolare/legale rappresentante dell’impresa**:
 - “Modulo 1 – Domanda contributo”, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.gov.it, nella sezione Avvisi e Bandi, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
 - Il Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il report può essere effettuato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA al fine di fotografare il livello di maturità digitale dell’impresa prima degli investimenti;
 - i preventivi di spesa in lingua italiana o inglese, redatti su carta intestata del fornitore in euro. Non sono ammessi auto preventivi;
 - per le spese relative a Canoni di inserimento e/o mantenimento su marketplace B2B, B2C e I2C potranno essere allegati contratti sottoscritti o preventivi, anche precedenti alla data di apertura del bando nel rispetto di quanto indicato nell’art.7 (almeno 6 mesi della quota annuale del canone devono essere compresi nella durata del bando);

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



- budget del progetto utilizzando il modello scaricabile dal sito della Camera di commercio (Modulo 2- ALLEGATO B – Budget di progetto)
- *Eventuale* l'autocertificazione del fornitore firmata in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o firma digitale del legale rappresentante dei soggetti fornitori, relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli "ulteriori fornitori", ove applicabile; **le autocertificazioni saranno oggetto di verifica attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse nella fase istruttoria di concessione.** Le imprese partecipanti al bando sono invitate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto;
- Ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente [link](https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS) camerale https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio*" il valore "Bandi ed Iscrizioni" e digitare nel campo "Causale*" il titolo del bando.
- eventuale dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del rating di legalità di cui all'articolo 3, comma 5 resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Tutti gli allegati al Modello base dovranno essere firmati digitalmente sempre **a pena di esclusione** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa. La firma digitale del Titolare/Legale rappresentante apposta sui documenti allegati, in formato pdf e firmati p7m, ne attesta la conformità all'originale. I preventivi e le autocertificazioni dei fornitori dovranno essere anche firmati in maniera autografa (occorre allegare il documento d'identità) o firma digitale del legale rappresentante dei soggetti fornitori.

5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi) e non potranno essere precedenti alla data 01/01/2023. Per le spese da effettuare direttamente sulle piattaforme proprietarie (Es. Meta; Google; piattaforme di email marketing) saranno ritenute valide le spese previste nell'allegato "Modello 2 - Budget"
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.



Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa riguardare la realizzazione di attività inerenti alle tipologie di spese ammissibili di cui all' articolo 7, del presente Bando e dei fornitori dei servizi secondo i seguenti criteri:

- attinenza dell'intervento e delle spese con le tematiche del bando (miglioramento della presenza online dell'azienda dei processi di fidelizzazione dei clienti e dell'esperienza di acquisto omnicanale e e più in generale sviluppo e potenziamento del canale tradizionale di vendita attraverso strategie digitali;
 - appartenenza del fornitore proposto all'elenco dell'articolo 7 del presente Bando;
3. Il voucher viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del voucher camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando.

Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del voucher.

La pubblicazione sul sito dell'ente vale quale notifica della conclusione del procedimento e dell'esito dello stesso.

4. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, comprese quelle connesse ai controlli di cui all'art.14.
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) e lettera b);
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando, le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità;

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:



- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da presentare in base al "Modello 3- Rendicontazione delle spese" - (disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei documenti di spesa e degli altri allegati. Nel caso in cui il fornitore non sia tenuto alla fatturazione elettronica dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativo al regime di esenzione di cui beneficia;
 - b) copie delle **fatture elettroniche** complete di codice identificativo - cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati, le fatture dovranno riportare la dicitura "Bando Sviluppo di strategie digitali – CS2023";
 - c) ricevuta di esecuzione del bonifico (non sono ammesse spese sostenute mediante assegni o contante) comprensivo del codice TNR o CRO;
 - d) estratto conto di carta di credito intestata all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile);RID (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile); report Paypal intestato all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile);
 - e) estratto di conto corrente di periodo completo rilasciato dall'istituto di credito intestato all'impresa (**non saranno ammesse liste movimenti prodotte dalla banca o estratte dalla propria home banking**) dal quale risulti l'addebito relativo al pagamento della/e fattura/e presentata a valere sul bando in oggetto;
 - f) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate che dovrà essere completo di link alle proprietà online oggetto dell'investimento. La relazione dovrà essere corredata da immagini e documenti che attestino l'effettiva realizzazione delle attività nel periodo di riferimento dell'investimento.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il termine di rendicontazione fissato dalla Camera. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
3. Il voucher viene concesso applicando:
- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
 - le verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973 per contributi concessi superiori a euro 5.000.
 - L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 2.
- Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui al presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

Si rammenta che tutte le imprese beneficiarie del voucher usufruiranno gratuitamente **del check-up sulla cyber-security aziendale** denominato "REPORT CYBER EXPOSURE INDEX, sarà cura della Camera contattare le imprese per concordare i tempi di elaborazione dei report.



ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva di effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti terzi preposti alle attività di controllo.
3. Il voucher verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato le spese agevolate o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
4. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
5. Il voucher camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata entro 5 anni dall'acquisto.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Sposato – Digital Promoter Servizio Più Vicini alle Imprese – tel. 0984 815 260.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.



2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Cosenza tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Cosenza sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Cosenza – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa). Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente



informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici. Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.



I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa. Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;



- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.